

### RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute fino al 31 luglio 1978)

#### INDICE

BACICCHI, URBANI, GHERBEZ Gabriella: Sull'ispezione disposta a carico della professoressa Gianna Bigi Pirella, dell'istituto tecnico « Enrico Fermi » di Gorizia (1739) (risp. FALCUCCI Franca, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> ) . Pag.	1074	FOSCHI: Per una sollecita evasione delle pratiche di pensione, con particolare riferimento a quelle giacenti presso la Direzione provinciale del tesoro di Forlì (1773) (risp. PANDOLFI, <i>Ministro del tesoro</i> )	Pag. 1082
BARBARO: Sui motivi per i quali non è ammessa alla vendita in Italia la cimetidina (1381) (risp. ANSELMINI Tina, <i>Ministro della sanità</i> ) . . . . .	1075	GHERBEZ Gabriella: Per l'istituzione di corsi di lingua slovena presso l'istituto tecnico « Alessandro Volta » di Trieste (1250) (risp. FALCUCCI Franca, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> ) . . . . .	1083
BAUSI: Perché sia chiarita definitivamente l'esatta applicazione della legge 31 marzo 1977, n. 91, « Norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza », (1893) (risposta SCOTTI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) . . . . .	1076	GUSSO: Per l'attuazione di provvedimenti per la regolazione delle piene del fiume Piave (1261) (risp. FONTANA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> ) . . . . .	1084
CIFARELLI: Provvedimenti da adottare per la tutela e la manutenzione dello stabile sito in Bari, alla via Manzoni n. 29 (1616) (risp. ANTONIOZZI, <i>Ministro dei beni culturali e ambientali</i> ) . . . . .	1076	LI VIGNI: Sui motivi per i quali dai modelli 740 per la dichiarazione dei redditi sono state tolte le copie della distinta degli oneri deducibili destinate al Comune e al contribuente (1922) (risp. MALFATTI, <i>Ministro delle finanze</i> ) . . . . .	1086
D'AMICO: Mancato avviamento dell'attività della « Rhom and Has Sud Kerb » nell'area del Sangro (535); Sulla vertenza tra la società « Rhom and Has Sud Kerb » e il comune di Atessa (1515); Per rimuovere gli impedimenti frapposti alla entrata in funzione della « Rhom and Has » di Atessa (1879) (risp. ANSELMINI Tina, <i>Ministro della sanità</i> ) . . . . .	1076	MEZZAPESA: In merito all'istituzione di uffici regionali della Comunità economica europea (1670) (risp. SANZA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> ) . . . . .	1086
DELLA PORTA: Per l'esatta applicazione della legge che prevede agevolazioni fiscali per le popolazioni terremotate di Toscana e Ardena di Castro (1650) (risp. MALFATTI, <i>Ministro delle finanze</i> ) . . . . .	1080	MURMURA: Restituzione della libertà di movimento ai colpevoli per fatti di opinione nel rispetto del Patto di Helsinki (1805) (risp. RADI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> ) . . . . .	1087
		Sulle misure da adottare per ovviare ai ritardi dei treni lungo la linea Reggio Calabria-Roma (1817) (risp. COLOMBO, <i>Ministro dei trasporti e ad interim della marina mercantile</i> ) . . . . .	1088

- Sui provvedimenti da adottare per arginare il dissesto della linea ferroviaria Vibo-Pizzo-Mileto (1827) (risp. COLOMBO, *Ministro dei trasporti e ad interim della marina mercantile*) . . . . . Pag. 1089
- PELUSO: Sul grave stato in cui versano i centri AIAS calabresi (375) (risp. ANSELMINI Tina, *Ministro della sanità*) . . . . . 1089
- PELUSO, TROPEANO, SESTITO, VITALE Giuseppe: Sul mancato aggiornamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria (985) (risp. BONIFACIO, *Ministro di grazia e giustizia*) . . . . . 1089
- PINNA: Sui provvedimenti da adottare per la salvaguardia dei beni culturali e ambientali in Sardegna (1631) (risp. ANTONIOZZI, *Ministro dei beni culturali e ambientali*) . . . . . 1090
- Sull'attuazione in Sardegna della legge 28 marzo 1978, n. 479, recante provvidenze a favore della pesca marittima (1691) (risposta COLOMBO, *Ministro dei trasporti e ad interim della marina mercantile*) . . . . . 1091
- Interventi da predisporre per la bonifica delle paludi in località San Giovanni del Sinis (Cabras) (1692) (risp. COLOMBO, *Ministro dei trasporti e ad interim della marina mercantile*) . . . . . 1092
- POLLI: In merito alla concessione ad unità doganali dell'abilitazione ad operare in materia di prodotti siderurgici e tessili (1713) (risp. MALFATTI, *Ministro delle finanze*) . . . . . 1092
- ROMEO, BERNARDINI, CONTERNO DEGLI ABBATI Anna Maria, CAZZATO, MIRAGLIA: Situazione esistente nel Liceo artistico di Taranto (1760) (risp. ARMATO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*) . . . . . 1093
- SIGNORI: Sulla situazione dei dipendenti della società « Val-Conf » di Grosseto (1174) (risp. SCOTTI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) . . . . . 1094
- VIGNOLA: Perché siano riaperti al più presto i pensionati per studenti dell'Università di Napoli (1798) (risp. PEDINI, *Ministro della pubblica istruzione*) . . . . . 1095

BACICCHI, URBANI, GHERBEZ Gabriella. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza dello stato di disagio e di turbamento arrecato al personale della scuola, ai genitori degli alunni ed agli alunni dell'istituto tecnico « Enrico Fermi » di Gorizia, dall'ispezione ministeriale cui è stata sottoposta la docen-

te di italiano professoressa Gianna Bigi Pirella, ispezione che, essendo avvenuta senza che mai prima fossero stati mossi rilievi didattici o disciplinari ed apparendo quanto mai nebulosa nei motivi che l'hanno determinata, è stata infatti interpretata dall'assemblea del personale dell'istituto e da larghi settori dell'opinione pubblica goriziana e della regione, come un tentativo rivolto a colpire l'impegno politico dell'insegnante e, comunque, come un tentativo di limitare la libertà di insegnamento, malgrado il soddisfacente livello medio dimostrato dagli alunni agli esami.

Ciò premesso, si chiede di conoscere, in particolare, i motivi dell'ispezione, quanto dalla stessa è emerso e come il Ministro intenda garantire la vigilanza ed il controllo sulle ispezioni ministeriali nell'interesse generale della scuola.

(4 - 01739)

RISPOSTA. — La visita ispettiva, nei confronti della professoressa Gianna Bigi Pirella, fu a suo tempo disposta, sulla base della relazione presentata dal competente presidente di Commissione, a conclusione degli esami di maturità, che ebbero luogo nello scorso anno scolastico presso l'Istituto tecnico commerciale « Fermi » di Gorizia.

Tale relazione poneva in rilievo, in particolare, la inadeguatezza, rispetto alle prescrizioni normative vigenti, del programma di letteratura italiana svolto nella V-B, ad opera della docente.

Da qui l'obbligo, sia per il Provveditore agli studi, sia per il Ministero di effettuare i dovuti accertamenti, anche a tutela della attività didattica della stessa interessata.

Per tali accertamenti, che diverse disposizioni (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; decreto ministeriale 21 luglio 1973; decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417) pongono a carico di questo Ministero, per un corretto ed ordinario svolgimento della propria attività amministrativa, non è prescritta la preliminare contestazione di addebiti.

Si ritiene, pertanto, che la questione meriti di essere ridimensionata e ricondotta

31 LUGLIO 1978

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 45

nel suo vero ambito, che è esclusivamente di natura didattico-programmatica.

In merito, poi, all'esito della visita ispettiva, nulla vieta alla docente in parola di prendere visione della relazione ispettiva, presso l'Ufficio scolastico provinciale di Gorizia.

Quanto, infine, alla vigilanza ed al controllo sulle ispezioni ministeriali, l'Amministrazione ha debitamente provveduto a regolamentare, nel quadro della normativa vigente, tutti gli aspetti dell'istituto, anche dopo l'entrata in vigore del nuovo stato giuridico del personale docente, emanando l'ordinanza ministeriale del 6 dicembre 1975 concernente, appunto, le funzioni ispettive.

*Il Sottosegretario di Stato  
per la pubblica istruzione*  
Franca FALCUCCI

4 luglio 1978

**BARBARO.** — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere i motivi per i quali non è ancora ammesso alla vendita in Italia un farmaco per la terapia dell'ulcera: la cimetidina.

Pur convinto della necessità di sperimentazioni scientifiche che rigorosamente debbono verificare l'innocuità e l'efficacia di ciascun farmaco messo in commercio, l'interrogante fa rilevare che, nel caso della cimetidina, le conclusioni riportate all'estero ed in Italia sono completamente liberatorie.

Da ultimo, nel recente Congresso di gastroenterologia di Taormina sul costo sociale e sulla terapia delle ulcere gastroduodenali, è emerso, concorde, il giudizio di farmaco eccezionale a proposito della cimetidina.

Non vi è dubbio — stando alle conclusioni dei ricercatori — che si tratta di un presidio farmaceutico valido ed innocuo che assicura, in gran numero di casi, guarigione in 4-8 settimane anche in ulcere complicate: una tale terapia, oltre che sul piano strettamente sanitario ed umano, riuscirebbe estremamente vantaggiosa anche per ridurre i tempi di malattia, con conseguenti benefici sulle attività lavorative.

Stando così le cose, pur nel rispetto dei tempi tecnici per l'acquisizione delle verifiche scientifiche, l'interrogante chiede al Ministro che si mettano in essere tutte le azioni idonee a superare eventuali ragioni burocratiche che rendono ancora irreperibile il predetto farmaco, pur dopo tutte le buone prove offerte.

(4-01381)

**RISPOSTA.** — Come segnalato dalla signoria vostra onorevole, in effetti è stato sperimentato di recente, con successo, un nuovo principio attivo, la cimetidina, che si è rivelato efficace per la cura delle affezioni ulcerative emorragiche dello stomaco.

In tal senso sono state presentate istanze di registrazione a questo Ministero per le due specialità medicinali a base di detto principio attivo, il Tagamet — in forma di compresse e fiale — dell'impresa Smith Kline French di Milano e l'Eureceptor — sempre in forma di compresse e fiale — dell'impresa Zambon di Vicenza.

Proprio in considerazione dell'impiego specifico cui sono destinate tali specialità e della loro peculiare importanza terapeutica, entrambi i procedimenti di registrazione sono stati avviati con procedura d'urgenza, sottoponendo al più presto i due prodotti all'esame della Commissione consultiva per gli accertamenti dei requisiti tecnici dei farmaci, che nella seduta del 24 marzo 1977 esprimeva parere favorevole alla registrazione.

Successivamente, atteso che, come è noto, ai sensi del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187 è stata attribuita al Comitato interministeriale prezzi la facoltà di determinare i prezzi delle specialità medicinali secondo il nuovo metodo di recente approvazione, si è provveduto ad investire tale Comitato degli adempimenti di competenza, per le due pratiche in esame, fin dal 18 luglio 1977.

Nell'occasione si è, anzi, ritenuto opportuno segnalare l'esigenza di conoscere al più presto i rispettivi prezzi di vendita, ai fini di una tempestiva registrazione dei due farmaci da parte di questo Ministero, che ne consentisse a breve scadenza la regolare produzione e distribuzione.

31 LUGLIO 1978

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 45

Sopravvenuta, nello scorso dicembre, la prescritta determinazione dei due prezzi da parte di detto Comitato, questa Amministrazione ha provveduto all'immediata adozione formale dei rispettivi provvedimenti di registrazione.

Entrambe le specialità, pertanto, si trovano regolarmente in commercio.

*Il Ministro della sanità*  
Tina ANSELMI

5 luglio 1978

BAUSI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non intenda chiarire definitivamente, attraverso opportuni atti amministrativi, l'esatta applicazione della legge 31 marzo 1977, n. 91, « Norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza », in particolare nella parte ove si prevede che i miglioramenti retributivi, per effetto di variazioni del costo della vita, debbono essere attuati in conformità a quanto previsto dagli accordi interconfederali nel settore dell'industria, nonchè nella successiva disposizione che fa divieto di congelamento di tali miglioramenti nelle retribuzioni o di inserirli in ricalcoli previsti in tempi differiti.

Il problema interpretativo ha dato luogo, come è noto, a molti equivoci, specie in alcuni settori, tra i quali particolarmente l'Enel, con rilevante disagio sia per i lavoratori che per gli amministratori.

(4 - 01893)

RISPOSTA. — Si informa che il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 26 maggio 1978, ha approvato il testo del disegno di legge concernente « interpretazione autentica dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91, contenente norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza ».

*Il Ministro del lavoro  
e della previdenza sociale*  
SCOTTI

28 giugno 1978

CIFARELLI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare, o promuovere, per il vincolo e la manutenzione adeguata dello stabile sito in Bari, alla via Manzoni, numero civico 29, che è un esempio dell'architettura minore nello stile *liberty*, nella parte del Borgo murattiano della capitale della Puglia, sopravvissuta alle trasformazioni, disordinate e distruttive, dello scorso ventennio.

(4 - 01616)

RISPOSTA. — A seguito degli interventi speculativi che si sono succeduti nel dopoguerra, il centro murattiano di Bari ha subito manomissioni tali che attualmente restano solo il tracciato viario ed alcuni fabbricati emblematici per la loro architettura e tipologia.

Nell'esaminare la variante del Piano regolatore generale, al fine di garantire la conservazione di quelli più interessanti, la Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia ha individuato otto fabbricati, per i quali ha richiesto all'Ufficio urbanistico della Regione Puglia l'adozione di apposite misure di salvaguardia, riservandosi di procedere al loro vincolo ai sensi della legge n. 1089 del 1° giugno 1939.

L'edificio oggetto dell'interrogazione non risulta compreso nell'elenco degli otto edifici predetti ma, considerate le sue caratteristiche tipologiche-architettoniche, la Soprintendenza si riserva di adottare eventuali provvedimenti di tutela diretta, al momento dell'aggiornamento definitivo dell'elenco citato, già in corso di rielaborazione ed integrazione.

Si fa comunque presente che l'edificio in questione è già sufficientemente garantito dalla normativa urbanistica vigente, che non consente interventi di demolizione e ricostruzione nella zona in cui è ubicato.

*Il Ministro dei beni culturali e ambientali*  
ANTONIOZZI

30 giugno 1978

D'AMICO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se, essendo a conoscenza della

situazione esistente nell'area del Sangro, dove un'industria produttrice di materie prime per la formulazione in seconda fase di fitofarmaci, operante sotto la denominazione di « Rhom and Has Sud Kerb » s.p.a., con le implicanze negative facili ad immaginarsi, non riesce ad avviare la sua attività — ritardandosi le autorizzazioni di rito di competenza dell'autorità amministrativa locale che si dice in attesa di pareri richiesti al Ministero — non ritenga di sciogliere le riserve che da troppo tempo concorrono a rendere tenebrosa la vicenda.

Pur convenendo sull'esigenza di inequivocanze, serie, permanenti garanzie da imporsi dalle autorità e da fornirsi da quella industria, come dalle altre del genere, in ordine all'assoluta non nocività nè dei prodotti, nè della lavorazione, non dovrebbero frapporsi, a giudizio dell'interrogante, ulteriori remore alla sua attivazione, anche perchè sarebbe già stato espresso ed acquisito il parere degli organi della Regione, pure essi investiti del problema.

(4 - 00535)

D'AMICO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che, certamente nel rispetto rigoroso delle leggi e dei regolamenti dello Stato, da parte della s.p.a. « Rhom and Has Italia », con gli incentivi concessi per l'espansione industriale, è stato realizzato nell'area del Sangro in Abruzzo uno stabilimento per la fabbricazione di prodotti chimici — Karathane e Kerb tecnici — da impiegare come materie prime per la formulazione di fitofarmaci dei quali la legislazione vigente prevede e permette l'uso in agricoltura;

che dal momento della possibilità di attivazione degli impianti di detto stabilimento, ultimati in data 2 settembre 1976, si è instaurata una vertenza tra la società « Rhom and Has Sud Kerb » all'uopo costituita con sede in Atesa (Chieti) e quella autorità comunale che, tenuta a rilasciare la licenza di esercizio, se ne è potuta finora esimere nella pretestuosa ricerca di garanzie di vario genere, nel caso non ipotizzabili in assoluto;

che la certezza della idoneità degli impianti realizzati, della loro rispondenza alle

esigenze della tutela della salute degli operai e della prevenzione della contaminazione ambientale, e del conseguente diritto di vederli giuridicamente abilitati all'esercizio, ha indotto l'azienda ad assumere personale, qualificato e non, per prepararlo alla attivazione dello stabilimento trattenendolo improduttivamente in servizio per circa un anno, tempo questo durante il quale il sindaco della località citata ha voluto e potuto disporre degli elementi di giudizio forniti dal Laboratorio chimico provinciale, dal Comitato regionale per l'inquinamento atmosferico, dall'Istituto superiore di sanità, dall'ufficiale sanitario comunale, da esperti di fiducia nominati da quella Amministrazione, da un secondo parere del citato Istituto di sanità;

che, in presenza di atteggiamenti dilatori, a lungo andare sempre più ingiustificabili, potuti legittimamente apparire come ispirati da interessi di parte, l'azienda, la quale, per gli ingenti danni che le sono derivati dalla mancata produzione e per gli oneri sopportati per un personale non potuto utilmente impiegare, si è vista costretta a licenziare formalmente gli assunti che, per affermare e difendere il proprio diritto al lavoro, hanno occupato lo stabilimento ricorrendo all'estrema forma di protesta dello sciopero della fame realmente posto in essere;

che, a quanto risulta, il Ministro della sanità, con sua nota del 19 novembre 1977, n. 403, ha investito del problema il Ministero del lavoro richiamandone la competenza nel settore dell'igiene del lavoro e della prevenzione degli infortuni,

l'interrogante — che nella documentata ed attenta ricostruzione dell'incresciosa vicenda vede con profondo rammarico chiaramente denunciata l'assenza delle certezze proprie di uno Stato di diritto, non apparendo possibile che un qualsiasi sindaco abbia comunque il modo, pur essendo tenuto ad esercitare poteri non arbitrari, di determinare situazioni di danno morale ed economico come quelle create nel caso oggetto della interrogazione — chiede di conoscere le iniziative che con la necessaria urgenza si intende di assumere oltretutto per far

riacquistare credibilità negli organi dello Stato (ufficio del sindaco compreso) alle maestranze attuali e potenziali dell'azienda citata, alla comunità comprensoriale, interessata alle iniziative industriali per lo sviluppo della sua economia depressa e frastornata da un assurdo braccio di ferro di cui paga le conseguenze, alla impresa trascinata in una incredibile avventura ed a tutti gli imprenditori che non possono e non vogliono correre le alee della specie sopra descritta essendo sicuramente desiderosi di rispettare le leggi, ma anche di essere da esse sufficientemente tutelati.

(4-01515)

D'AMICO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Premesso, a quanto risulta:

che la « Rhom and Has Italia » s.p.a., ovviamente nel rispetto delle leggi e dei regolamenti dello Stato, ha realizzato nell'area del Sangro, in Abruzzo, uno stabilimento per la fabbricazione di prodotti chimici — Karatane e Kerb tecnici — da impiegare come materie prime per la formulazione di fitofarmaci dei quali la legislazione vigente prevede e permette l'uso in agricoltura;

che, dal momento della possibilità dell'entrata in funzione degli impianti di detto stabilimento, ultimati in data 2 settembre 1976, si è instaurata una vertenza tra la società « Rhom and Has », con sede in Atesa (Chieti), e quella autorità comunale che, tenuta a rilasciare la licenza di esercizio, ha potuto finora esimersene nella pretestuosa ricerca di garanzie di vario genere, nel caso non ipotizzabili in assoluto;

che la certezza dell'idoneità degli impianti realizzati, della loro rispondenza alle esigenze della tutela della salute degli operai e della prevenzione dalla contaminazione ambientale, e del conseguente diritto a vederli giuridicamente abilitati all'esercizio, ha indotto l'azienda ad assumere personale, qualificato e non, per prepararlo all'attivazione dello stabilimento, improduttivamente trattenendolo in servizio per circa un anno (tempo durante il quale il sindaco della località citata ha voluto e potuto disporre

degli elementi di giudizio richiesti e forniti dal Laboratorio chimico provinciale, dal Comitato regionale per l'inquinamento atmosferico, dall'Istituto superiore di sanità, dall'ufficiale sanitario comunale, da esperti di fiducia nominati da quella Amministrazione e, nuovamente, dal citato Istituto superiore di sanità);

che in presenza di atteggiamenti dilatori, a lungo andare sempre più ingiustificabili, apparsi come chiaramente ispirati da interessi di parte, l'azienda — a causa degli ingenti danni derivatili dalla mancata produzione e dagli oneri sopportati per un personale non potuto utilmente impiegare — si è vista costretta a licenziare formalmente gli assunti, i quali per affermare e difendere il proprio diritto al lavoro, hanno ripetutamente occupato lo stabilimento, ricorrendo anche all'estrema forma di protesta dello sciopero della fame, realmente posto in essere;

che il Ministero della sanità, con sua nota del 19 novembre 1977, n. 403, ha investito del problema il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, richiamandone la competenza nel settore dell'igiene del lavoro e della prevenzione degli infortuni;

che sollecitazioni rivolte al citato Ministero del lavoro e della previdenza sociale non hanno prodotto effetti in quanto, dalla data anzidetta, la situazione è rimasta imm modificata;

che dalla documentata ed attenta ricostruzione dell'incresciosa vicenda non può non desumersi una palese denuncia della assenza delle certezze proprie di uno Stato di diritto, non apparendo possibile che un qualsiasi sindaco, pur essendo tenuto ad esercitare poteri non arbitrari, abbia o ritenga di averne tali da determinare impunemente situazioni di danno morale ed economico, come quelle create nel caso di cui sopra,

l'interrogante chiede di conoscere le iniziative che oramai, con non più oltre differibile urgenza, si intendono assumere per vedere ridata credibilità agli organi dello Stato (ufficio del sindaco compreso), attraverso provvedimenti idonei a rimuovere gli

impedimenti speciosamente frapposti alla entrata in funzione degli impianti della « Rhom and Has » di Atessa, e per rispondere, così, in positivo, tra l'altro, alle attese di coloro che sperano di trovarvi lavoro.  
(4 - 01879)

RISPOSTA. — Si risponde anche per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

In ordine al problema segnalato, concernente l'attivazione dello stabilimento industriale Rhom and Has Sud Kerb di Atessa (provincia di Chieti), si fa presente, per la parte di competenza, che questo Ministero è stato interessato alla questione da un quesito proposto dal citato Comune di Atessa, nel cui territorio si trova lo stabilimento della Rhom and Has Sud Kerb s.p.a.

Il Sindaco di Atessa ha chiesto in data 25 settembre 1976 se l'installazione di detto stabilimento, in relazione alla natura delle sostanze prodotte, dovesse ritenersi soggetto all'autorizzazione ministeriale prevista dall'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, riguardante la produzione di « fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari immagazzinate ».

Lo scrivente Ministero, esaminata la questione, ha ritenuto che dovesse escludersi, nella fattispecie, la necessità della predetta autorizzazione, trattandosi di produzione di materie prime e di sostanze intermedie da utilizzarsi, poi, presso altri stabilimenti per la produzione di preparati « pronti per l'impiego ».

In tale senso, pertanto, è stata formulata la risposta al quesito del Comune di Atessa, nella quale, peraltro, non si è mancato di sottolineare che la non assoggettabilità dello stabilimento della Rhom and Has s.p.a. al provvedimento autorizzativo previsto dall'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283 non esclude certo l'applicabilità, nei confronti dell'industria chimica in questione, di altre disposizioni legislative, quali, ad esempio, quelle relative alle industrie insalubri, di cui agli articoli 216 e 217 del testo unico delle leggi sanitarie ed al decreto ministeriale 23 dicembre 1976 (che approva l'elenco delle in-

dustrie suddette), con la conseguente attuazione, da parte dell'autorità sanitaria competente, di tutti gli interventi previsti dalle disposizioni medesime.

Risulta, infatti, che lo stabilimento in parola rientra nella disciplina delle industrie insalubri di 1ª classe, che è regolamentata dagli articoli 216 e 217 del testo unico delle leggi sanitarie, in quanto le sostanze lavorate, vale a dire il « Karathane tecnico » (dinitrocaprilfenilcrotonato) ed il « Kerb tecnico » (dicloro-dimetilpropionil-benzamide), figurano nell'elenco approvato con decreto ministeriale 12 febbraio 1971.

In base a tali articoli, ed in particolare all'articolo 216, le industrie di 1ª classe devono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni (possono essere permesse nell'abitato se vi è certezza che, per l'introduzione di nuovi metodi e speciali cautele, l'esercizio dell'attività stessa non rechi nocumento alla salute del vicinato).

Recenti episodi di inquinamento hanno inequivocabilmente dimostrato che, a monte di ogni possibile rischio, anche di carattere accidentale, deve essere responsabilmente affrontata la problematica della prevenzione all'interno del luogo di lavoro.

Nell'ambito delle suddette considerazioni, vanno inquadrate diverse iniziative, anche di questo Dicastero, tendenti ad ammodernare la vigente legislazione, per renderla più rispondente alle attuali, accertate necessità.

È stato, successivamente, ritenuto opportuno richiedere al Sindaco del Comune di Atessa un complemento di informazioni e dati analitici concernenti lo stabilimento. La documentazione, unitamente al complemento di informazioni tecniche ottenute dall'Amministrazione comunale è stata, così, trasmessa all'Istituto superiore di sanità per un più approfondito parere tecnico sugli aspetti riguardanti la protezione ambientale, con particolare riferimento all'inquinamento atmosferico ed idrico.

L'Istituto superiore, dopo aver fatto eseguire da propri esperti accertamenti in loco, ha suggerito una serie di direttive tese a migliorare la situazione presente nello stabilimento in questione, in vista della sua attivazione.

In particolare, dopo aver precisato che le materie prime e gli intermedi utilizzati per ottenere il prodotto finale (Karathane tecnico e Kerb tecnico) sono da considerarsi di accertata pericolosità, in quanto appartenenti a composti o classe di composti classificati nella direttiva CEE del 27 giugno 1967 (successivamente revisionata in data 14 luglio 1976), l'Istituto superiore di sanità ha indirizzato la propria attenzione ai problemi connessi con le emissioni procurate dall'attività dello stabilimento.

Per quanto riguarda le emissioni gassose, ha rilevato che lo stabilimento immette con la sua centrale termica da 1.320.000 Kcal/h circa 7,5 Kg/h di SO<sub>2</sub> nell'atmosfera, con una concentrazione al suolo della SO<sub>2</sub> sufficientemente inferiore ai limiti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 15 aprile 1971.

Ha ritenuto, tuttavia, necessario che le autorità comunali di Atesa richiedano l'inclusione del proprio territorio in una delle zone previste dalla legge 13 luglio 1966, numero 615, ai fini di un controllo globale dell'inquinamento atmosferico, effettuato dal Comitato regionale per l'inquinamento atmosferico (CRIA).

Per gli affluenti gasosi provenienti dal normale processo di lavorazione, assieme al previsto impianto di abbattimento (scrubber 1), l'Istituto superiore di sanità ha suggerito, per l'ipotesi di entrata in funzione dei dispositivi di sicurezza, l'installazione di sistemi di convogliamento di tali eventuali immissioni in un ulteriore impianto di abbattimento (scrubber 2).

Inoltre, per quanto riguarda le emissioni liquide, che risultano composte dalle acque di raffreddamento, dalle acque di processo vere e proprie e dalle acque provenienti dalla centrale termica, così come per gli scarichi liquidi di servizio, l'Istituto superiore ha posto l'avvertenza che gli organi periferici addetti al controllo effettuino accertamenti specifici durante il normale funzionamento del canale di deflusso per verificarne l'idoneità.

Per maggiore sicurezza, infine, l'Istituto superiore di sanità ha richiesto alla Ditta di visionare le relazioni e le planimetrie degli impianti similari di Philadelphia e di Bristol

della Società Rhom and Has, per confrontare le caratteristiche costruttive e gli accorgimenti tecnici adottati all'estero, in considerazione del fatto che le normative americane risultano sufficientemente collaudate per quanto attiene alla tutela dell'ambiente esterno.

Tale studio ha permesso di accertare che l'impianto di Atesa è stato progettato e costruito tenendo presenti tutte le esperienze già acquisite nei casi citati.

L'Istituto superiore di sanità ha, quindi, concluso le proprie raccomandazioni, suggerendo che intanto siano messi in condizione operativa il piano per l'esercizio normale dell'impianto, il programma delle prove e i modi di funzionamento del sistema, unitamente al piano straordinario di emergenza interno ed esterno e alla operatività di idonei sistemi di controllo preventivo e periodico della salute dei lavoratori (decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1965, n. 603 — art. 33).

Solo sulla base di quanto sopra esposto, l'Istituto superiore di sanità ritiene che l'impianto generale possa essere attivato sperimentalmente; ciò al fine di consentire agli organi periferici interessati tutti quei controlli necessari per verificare con obiettiva certezza il rispetto della tutela igienico-sanitaria dell'ambiente interno ed esterno dello stabilimento, fermo restando l'assolvimento dei relativi accertamenti preliminari.

È da segnalare, comunque, che la decisione definitiva in ordine al rilascio del nulla osta per l'entrata in esercizio della citata industria spetta alla competente autorità comunale.

Per notizia, si rappresenta che sono intanto in corso contatti tra la citata azienda ed il Consorzio di sviluppo industriale del Sangro per studiare la possibilità di un piano di riconversione industriale.

*Il Ministro della sanità*

Tina ANSELMINI

15 luglio 1978

DELLA PORTA. — *Al Ministro delle finanze.* — Con l'articolo 29-bis del decreto-legge

1° aprile 1971, n. 119, convertito nella legge 26 maggio 1971, n. 288, venne disposto che « le imprese artigiane, le piccole e medie imprese industriali, le imprese commerciali, turistiche e alberghiere » esercenti la loro attività nei comuni di Tuscania e di Arlena di Castro, sono esenti per cinque anni, a partire dal 1971, da ogni tributo diretto sul reddito.

I tributi diretti sul reddito, alla data di promulgazione del provvedimento erano disciplinati dal testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, ed individuati nel medesimo testo unico, nei seguenti: imposta sul reddito agrario (articoli da 62 a 68), imposta sul reddito dei fabbricati (articoli da 69 a 80), imposta sul reddito dominicale dei terreni (articoli da 49 a 61), imposta sui redditi di ricchezza mobile (articoli da 81 a 129), imposta complementare progressiva sul reddito (articoli da 130 a 144), imposta sulle società (articoli da 145 a 155) e imposta sulle obbligazioni (articoli da 156 a 160).

Le prime tre imposte, riferendosi l'articolo 29-bis alle imprese commerciali, industriali, turistiche ed alberghiere, non riguardano la questione che interessa. Rimangono, però, l'imposta complementare e l'imposta sulle società: non c'è dubbio che sia l'una che l'altra riguardino, colpendoli, i « redditi » e che, quindi, debbano rientrare nel novero di quelle per cui è prevista l'esenzione.

In questi giorni, però, l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Viterbo ha notificato avvisi di accertamento sia di imposta complementare che di imposta sulle società. Non sembra che con tale azione, certamente ispirata dal Ministero, si sia rispettata la volontà del legislatore a tutela dei cittadini e delle società di Tuscania e di Arlena.

Mentre non ci sono dubbi che l'imposta sulle società sia un'imposta diretta che colpisce le imprese, potrebbe obiettarsi che l'imposta complementare colpisce le persone fisiche. Tale eccezione sembra, però, non fondata per tre ordini di considerazioni:

1) allorché il legislatore ha disposto la esenzione quinquennale, si è riferito ad « ogni tributo diretto sul reddito », in quanto, se avesse voluto riferirsi soltanto all'imposta di ricchezza mobile, come mostra di

ritenere l'Amministrazione finanziaria dello Stato, il legislatore non avrebbe usato il termine « ogni », che non può che riferirsi a « tutti » i tributi diretti sul reddito (e quindi all'imposta « complementare » ed all'« imposta sulle società », se non si vuol tenere conto degli altri); la parola « ogni » del testo della legge sarebbe, pertanto, senza senso (e ciò è giuridicamente inconcepibile) se l'interpretazione della legge dovesse essere così restrittiva come ritiene l'Amministrazione finanziaria dello Stato;

2) nelle piccole imprese, specie commerciali ed artigianali, l'impresa si identifica con l'imprenditore e sarebbe sommamente ingiusto che proprio i contribuenti minori non debbano fruire del vantaggio;

3) sembra potersi affermare che il presupposto della legge sia stato quello di mandare esenti da ogni imposta i redditi delle piccole e medie imprese industriali, commerciali, artigiane ed alberghiere, e, in questo senso, sembra logico ritenere che, colpendo l'imposta complementare un coacervo di redditi (dominicali, agrari, di fabbricati, di lavoro autonomo, di lavoro dipendente, di capitali, eccetera), quello riferentesi ai redditi derivanti dall'esercizio delle imprese di cui si occupa la legge non debba essere incluso nel coacervo.

Occorre, altresì, sottolineare la grave ingiustizia posta in essere con il quarto comma dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1973, numero 601, allorché si è disposto, in luogo dell'esenzione da ogni imposta sul reddito, come previsto all'origine dal richiamato articolo 29-bis, che l'agevolazione fosse limitata, dal 1973 in poi, solo all'ILOR, così dimezzando come tempo il beneficio accordato nel momento in cui la tragedia era vicina ed era necessario intervenire in favore delle popolazioni, sia come durata, sia come entità.

Se la volontà del legislatore che accordò l'esenzione fosse stata rispettata (e non si vede come, senza violare il principio della irretroattività della legge, si sia potuto sopprimere bellamente ciò che era accordato e su cui i cittadini avevano fondato motivo di poter contare), fino al 31 dicembre

1976 le imprese di Tuscania, o meglio, i cittadini, avrebbero dovuto fruire dell'esenzione sulle seguenti imposte: IRPEF (per la parte del reddito di impresa), IRPEG (per la parte del reddito di impresa) ed ILOR, mentre, in realtà, fruiscono soltanto dell'esenzione dall'ILOR, il che è, all'incirca, un terzo della concessione originaria.

Ciò premesso, si chiede di sapere se il Ministro sia a conoscenza della situazione in premessa e se non ravvisi l'opportunità di disporre l'esatta applicazione della legge nell'interesse delle popolazioni terremotate di Tuscania ed Arlena di Castro.

(4 - 01650)

**RISPOSTA.** — A giudizio dell'Amministrazione finanziaria, la disposizione dell'articolo 29-bis del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 288, andava interpretata nel senso che l'esenzione ivi prevista da « ogni tributo diretto sul reddito », riguardasse unicamente le imposte gravanti l'attività da cui il reddito sorge, e non anche quelle che colpiscono il reddito globale del contribuente.

Tale linea interpretativa fu affermata fin dal 1959 con una circolare in materia di disposizioni legislative in favore delle zone depresse.

In essa la portata dell'esenzione veniva espressamente limitata all'imposta di ricchezza mobile, alla imposta sull'industria, commercio, arti e professioni, all'imposta camerale e a quella di patente: restavano, quindi, escluse, le imposte di natura personale quali l'imposta complementare e quella sulle società.

Alla stregua di tali osservazioni, si ritiene pertanto legittimo l'operato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Viterbo nell'applicazione pratica della disposizione recata dal citato articolo 29-bis.

Per quanto riguarda poi il nuovo regime tributario si precisa che il quarto comma dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, prevede che le imprese, già ammesse a beneficiare dell'esenzione quinquennale in argomento, debbano fruire, fino allo scadere del quinquennio, dell'esenzione dall'imposta locale sui redditi e dall'imposta sul reddito delle

persone giuridiche; è evidente, pertanto, che il beneficio fiscale previsto dalla normativa in vigore dal 1° gennaio 1974, a seguito della riforma tributaria, risulta più ampio, nel suo contenuto sostanziale, di quello recato dall'abrogato articolo 29-bis.

Si fa presente, a questo proposito, che sono state impartite precise direttive ai dipendenti uffici in modo da garantire la scrupolosa osservanza della predetta disposizione contenuta nel quarto comma dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 nel suo contenuto testuale.

*Il Ministro delle finanze*

MALFATTI

1° luglio 1978

**FOSCHI.** — *Al Ministro del tesoro.* — A conoscenza del documento votato dall'Unione nazionale mutilati per servizio — sezione provinciale di Forlì e Rimini — con il quale si evidenziano i gravi ritardi nella definizione delle varie pratiche pensionistiche giacenti da numerosi mesi presso la Direzione provinciale del tesoro di Forlì;

tenuto conto del diffuso, giustificato malcontento delle categorie interessate per la mancata corresponsione di quanto riconosciuto loro per legge,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro intenda adottare per assicurare una sollecita evasione delle pratiche di pensione di competenza del suo Ministero in generale e, segnatamente, di quelle giacenti presso la Direzione provinciale del tesoro di Forlì.

(4 - 01773)

**RISPOSTA.** — Occorre innanzitutto precisare che i provvedimenti economici più remoti da applicare, giacenti presso il suddetto ufficio, risalgono al mese di luglio 1977 e che agli stessi viene data applicazione con la stretta osservanza dell'ordine cronologico di arrivo.

Ciò premesso si dà atto che il problema del lavoro arretrato sollevato dalla signoria vostra onorevole è reale e pressante.

Tuttavia, per valutarne l'effettiva portata e quindi predisporre gli adeguati rimedi, occorre definirne le esatte dimensioni, che non si circoscrivono alla sede di Forlì.

La situazione di detto Ufficio, infatti, è in via di massima non dissimile da quella delle altre Direzioni provinciali del Tesoro, in quanto comuni sono le cause, essenzialmente identificabili nel concorso di due fattori: per un verso, l'organico si è depauperato per effetto del massiccio esodo di impiegati, che si sono valse dei benefici del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972 e della legge n. 336/1970; per altro verso, il carico di lavoro è progressivamente aumentato per effetto del continuo aumento di incombenze attribuite alle Direzioni provinciali del Tesoro a seguito del decentramento di funzioni e dell'emanazione di numerosissimi provvedimenti legislativi di carattere generale che si sono susseguiti in questi ultimi anni a ritmo crescente.

Si è venuta così a creare una notevole mole di arretrato, che ha determinato uno stato di disagio nel personale e, per la tardiva corresponsione delle competenze spettanti, un vivo malcontento nelle vaste categorie di cittadini amministrati.

Il Tesoro si è naturalmente dato carico del problema, ed ha intrapreso le iniziative rientranti nelle sue possibilità per una concreta soluzione.

In particolare, con riguardo all'organizzazione dei servizi, si ritiene che la situazione possa già migliorare entro breve tempo perchè è stata posta in atto una procedura collettiva automatizzata per l'applicazione dei ruoli di variazione concernenti le pensioni e gli stipendi che potrà consentire di aggiornare, a partire dal prossimo luglio, le competenze mensili spettanti agli amministrati.

Devesi poi segnalare che i giovani, assegnati in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile, alle Direzioni provinciali del Tesoro, saranno destinati esclusivamente ai servizi in materia di trattamenti pensionistici, come disposto dalla legge stessa.

Per quanto riguarda la sede di Forlì si precisa che hanno già assunto servizio presso la stessa n. 9 unità. Entro il mese di ottobre

1978 saranno chiamati in servizio altri 8 giovani e pertanto complessivamente questi raggiungeranno il numero di 17 così ripartiti: 4 della carriera di concetto, 10 della carriera esecutiva e 3 di quella ausiliaria.

Per effetto delle nuove assunzioni si ritiene che la situazione delle pratiche arretrate possa avere un indubbio miglioramento.

Il Ministro del tesoro  
PANDOLFI

30 giugno 1978

GHERBEZ Gabriella. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che la Provincia di Trieste ha accolto, in data 11 marzo 1977, la delibera n. 327, con la quale viene richiesta l'istituzione di un corso per geometri con lingua d'insegnamento slovena, nonché di un corso di specializzazione per periti elettrotecnici con lingua d'insegnamento slovena, da annettere all'istituto tecnico industriale « Alessandro Volta », e viene, inoltre, assunto l'impegno di provvedere ai locali necessari negli edifici disponibili;

che tali richieste vengono avanzate da anni da parte della comunità nazionale slovena, in quanto gli studenti sloveni, per poter seguire gli indirizzi di cui sopra, sono costretti, dopo aver frequentato le scuole inferiori slovene, ad iscriversi in quelle italiane, con tutte le conseguenti difficoltà che ne derivano;

che si tratta di un diritto della minoranza slovena sancito dalla Costituzione,

si chiede di conoscere se il Ministero non intende autorizzare, già con l'inizio del presente anno scolastico, l'istituzione dei corsi richiesti.

(4 - 01250)

RISPOSTA. — Questo Ministero non ignora le legittime aspirazioni delle minoranze scolastiche di lingua slovena, alle quali si ripromette di venire incontro nei limiti degli accordi italo-jugoslavi, contenuti nel trattato di Osimo, in conformità di quanto rappresentato alla signoria vostra onorevole in riscontro ad altre analoghe interrogazioni.

Si assicura, pertanto, che la richiesta per l'istituzione di un corso per geometri e di un corso per periti elettrotecnici, in lingua slovena — presso l'Istituto tecnico « A. Volta » di Trieste — è stata portata a conoscenza della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri, per le determinazioni di competenza.

Si auspica che, d'intesa con tali Amministrazioni, possa essere trovata, nell'ambito dei suddetti accordi, una soddisfacente soluzione.

*Il Sottosegretario di Stato  
per la pubblica istruzione  
Franca FALCUCCI*

4 luglio 1978

**GUSSO.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso:

che la piena catastrofica del fiume Piave verificatasi nel novembre 1966 ha provocato, oltre a gravi danni nei bacini montani, l'allagamento di 20.000 ettari nei territori rivieraschi di pianura da Ponte di Piave al mare;

che le alluvioni nelle zone attraversate dal basso corso del fiume sono state determinate da numerose e vaste rotte degli argini, causate dall'insufficienza dell'alveo che, a fronte di una portata di massima piena in arrivo di circa 5.000 metri cubi al secondo, consente lo smaltimento di una portata non superiore a 3.000 metri cubi;

che la Commissione interministeriale per lo studio della sistemazione idraulica e della difesa del suolo (Commissione De Marchi), istituita ai sensi dell'articolo 14 della legge 27 luglio 1967, n. 632, ha individuato nella costruzione di un serbatoio di invaso a Falzè, all'altezza di Nervesa della Battaglia, il principale intervento atto a moderare le piene del sistema fluviale del Piave, dato che, da solo, tale invaso, che si creerebbe per pochi giorni in occasione dei grandi eventi, potrebbe determinare una diminuzione della portata massima da 5.000 a 3.500 metri cubi al secondo (vedi atti Commissione - volume secondo - parte prima - anno 1974 - pagine da 163 a 213);

che studi approfonditi, effettuati successivamente per conto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, avrebbero confermato la fattibilità del serbatoio di Falzè, ma con un più contenuto effetto moderatore delle piene;

che, peraltro, la Commissione De Marchi ha esaminato anche la possibile utilizzazione regolata delle esistenti espansioni golenali del Piave come invaso dei colmi di piena e, pur ritenendole meno convenienti dei serbatoi veri e propri, ha stimato che nella zona delle Grave di Papadopoli, fra Ponte della Priula e Ponte di Piave, può essere ottenuto un effetto moderatore intorno ai 900 metri cubi al secondo,

l'interrogante chiede di sapere se, in attesa degli stanziamenti occorrenti per l'attuazione dei provvedimenti definitivi per la diminuzione delle piene del fiume Piave e, in primo luogo, del serbatoio di Falzè, non ritenga opportuno riprendere in esame la possibilità di utilizzare, con le necessarie opere di regolazione e di protezione, la zona delle Grave di Papadopoli come bacino di invaso per completare l'effetto moderatore del futuro serbatoio di Falzè, e, in ogni caso, se non ritenga comunque opportuno valutare la possibilità di incrementare la capacità di invaso di tale zona mediante l'escavazione programmata e controllata del materiale ghiaioso esistente e di quello che affluirà nel futuro, in modi ineccepibili dal punto di vista idraulico per la rigorosa salvaguardia del regolare deflusso delle acque, allo scopo di aumentare il più possibile il naturale effetto moderatore delle piene, dovuto alle ampie superfici delle Grave di Papadopoli che, per l'evento del 1966, è stato valutato intorno ai 500 metri cubi al secondo.  
(4 - 01261)

**RISPOSTA.** — La situazione idrogeologica del fiume Piave è stata esaminata dalla 3ª Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici che con voto n. 564, reso nella seduta del 18 gennaio 1978, ha espresso il parere che l'estrazione di inerti in linea di massima non può aver arrecato e non può arrecare dissesti all'alveo del Piave nel suo corso vallivo

e che il prelevamento di materiali litoidi in detto tratto, se razionalmente condotto, non deve ritenersi dannoso ma nella maggioranza dei casi benefico in quanto consente di ripristinare nell'alveo la necessaria capacità garantendo anche un miglior deflusso delle acque riducendo le esondazioni nelle golene che risultano non solo coltivate ma anche abitate.

L'evento di piena del novembre 1966 ha dimostrato l'insufficienza della rete idrografica del Piave ed alla portata solida deve, in gran parte, attribuirsi l'entrata in crisi del tratto montano: il sovralluvionamento ha fortemente limitato la capacità di smaltimento delle acque sia del Piave sia dei suoi affluenti da cui i disastrosi effetti della piena in parola.

La piena del 1966 ha anche dimostrato che nel tratto vallivo la portata massima di 3.300 metri cubi al secondo è stata contenuta, mentre, nel tratto superiore, subito a monte ed a valle di Ponte Piave, ove la portata per lo stesso evento è stata di circa 5.000 metri cubi al secondo, si sono verificate esondazioni per la presenza delle strettoie di Falze e Ponte Piave.

Gli interventi per la sistemazione e regolazione del tratto in parola dipendono essenzialmente dai criteri informativi che si intende adottare nella parte più alta del bacino, che riguardano secondo le indicazioni della Commissione interministeriale per la difesa del suolo la trattenuta di colmi di piena in serbatoi montani, non ritenendosi conveniente, in linea economica e sociale, prevedere ingenti lavori di sagomatura e di rettifica da Zenson al mare per adeguare l'alveo al contenimento di una portata di piena di oltre 5.000 mc/sec. L'alveo delimitato dalle attuali arginature appare sufficiente a contenere gli attuali livelli idrometrici con qualche miglioramento delle condizioni, quali:

rafforzamenti, rialzi e ringrossi di alcuni tratti di argine;

costruzione di scogliere in roccia e protezioni di sponda; piccole rettifiche o allargamenti della foce del porto di Cortellazzo.

Particolare importanza è da attribuirsi al tratto mediano del fiume ricadente nella provincia di Treviso in quanto proprio in questo tratto vallivo si sono verificate, per le maggiori piene, i più gravi danni a causa di

esondazioni; i problemi interessanti il corso del Piave tra Longarone e Zenson, però, non possono prescindere da quelli derivanti dal suo corso montano (provincia di Belluno) nel quale sono necessarie opere a carattere idraulico-forestale sia nel bacino principale come in quello degli affluenti ed opere di difesa vere e proprie.

Il consolidamento del suolo e la trattenuta dei materiali di detrito come la riduzione della capacità erosiva e di trasporto degli affluenti a monte, sortiranno un benefico effetto anche nei tratti inferiori del corso migliorando il deflusso delle acque di piena anche nei tratti inferiori.

La risoluzione integrale riguardante la sistemazione idrogeologica del Piave resta però legata alle indicazioni ed alle direttive di cui alla Relazione della Commissione per lo studio della sistemazione idraulica e della difesa del suolo che indica nella costruzione di serbatoi nel corso montano del Piave e dei suoi affluenti il modo più razionale per l'alleggerimento dei colmi di piena nel corso inferiore di pianura.

Circa i riflessi negativi, sotto il profilo socio-economico, causati dalla sospensione dell'attività estrattiva lungo il corso del fiume Piave devesi, purtroppo, confermare allo stato attuale delle cose il permanere di tale sospensione derivante dallo stato di dissesto idrogeologico dichiarato dall'autorità giudiziaria nel noto procedimento penale.

Si fa presente, infine, che con l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la competenza sul fiume Piave è rimasta allo Stato (in quanto il relativo bacino idrografico è stato delimitato fra quelli aventi carattere interregionale), e pertanto per le future concessioni estrattive lungo la asta del Piave, le relative zone di prelievo saranno assentite a settori stabili per ogni singola ditta dal funzionario designato, in sostituzione dell'Ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile di Treviso.

*Il Sottosegretario di Stato  
per i lavori pubblici*

FONTANA

27 giugno 1978

LI VIGNI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i motivi per i quali dai modelli 740 per la dichiarazione dei redditi sono state tolte le copie della distinta degli oneri deducibili destinate al Comune ed al contribuente.

L'interrogante dubita sulla legittimità del fatto che il Ministero potesse modificare il principio della legge secondo il quale si punisce ogni difformità della copia destinata al Comune rispetto a quella originale semplicemente pubblicando sulla *Gazzetta Ufficiale* un *fac-simile* di tale distinta senza alcuna dicitura in alto del destinatario.

A parte l'aspetto giuridico, l'interrogante ritiene che era giusto dare anche al contribuente la possibilità di tenere una copia di tale distinta, se non altro perchè è obbligato a conservare gli originali relativi alle deduzioni. Soprattutto, però, pare all'interrogante negativo il fatto che sia stata sottratta al Comune, che deve collaborare con gli Uffici fiscali per un accertamento veritiero, copia di tale distinta, che può contenere elementi e dati anche di notevole importanza. Muoverebbe, infatti, in una direzione opposta a quella affermata di una sempre più efficiente collaborazione fra Enti locali ed Uffici fiscali il sostenere che un elemento importante come quello degli oneri deducibili sia di esclusiva competenza e conoscenza degli Uffici delle imposte dirette.

Si chiede, quindi, se non si ritenga opportuno prevedere, già da ora per il prossimo anno, la correzione di tale procedura.

(4 - 01922)

RISPOSTA. — Non sono da ritenersi fondati i dubbi sulla legittimità della mancata predisposizione di copie della distinta degli oneri deducibili da destinarsi al Comune ed al contribuente. Nè il secondo comma dell'articolo 1, nè l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 — i quali elencano gli elementi da esporre nella dichiarazione dei redditi e neppure l'articolo 3 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 600 — il quale indica gli allegati da unire alla dichiarazione stessa — prevedono l'esigenza di tale distinta.

È dunque al solo fine di facilitare agli uffici delle imposte il controllo dei documenti allegati alla dichiarazione che l'Amministrazione ha considerato la opportunità di unire al modello 740 lo stampato in questione in unico esemplare destinato agli uffici.

Nè è sembrato che il possesso di copia della distinta potesse essere di particolare utilità per i Comuni, dal momento che essi non dispongono di alcuna copia dei documenti relativi agli oneri portati dai contribuenti in deduzione dai propri redditi.

Del resto i Comuni, attraverso la copia della dichiarazione di cui vengono a disporre sono posti già in grado di rilevare gli oneri esposti dai contribuenti, e quindi in condizione di svolgere ugualmente quella efficace azione di collaborazione che si va positivamente sviluppando in questo delicato settore.

L'Amministrazione, ad ogni modo, per i prossimi anni terrà in attenta considerazione i suggerimenti della signoria vostra onorevole, con l'obiettivo di rendere sempre più incisiva l'attività dei Comuni nel campo fiscale, ed anche al fine di facilitare in massimo grado gli adempimenti del contribuente.

*Il Ministro delle finanze*

MALFATTI

29 giugno 1978

MEZZAPESA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Premesso:

a) che nel 1973 la Commissione delle Comunità europee decise, nell'ambito di un programma di decentramento dell'informazione in alcuni Stati membri della Comunità, di creare uffici regionali a Cardiff, Edimburgo, Milano e in una località non precisata del Mezzogiorno d'Italia;

b) che mentre la decisione riguardante Cardiff ed Edimburgo è stata attuata ad opera del relativo Governo, nulla risulta essere stato fatto per i due uffici da realizzare in Italia,

l'interrogante chiede di conoscere quali impedimenti ostano alla concreta attuazione della decisione della Commissione per l'istituzione dei due predetti uffici regionali.

L'interrogante, inoltre, a proposito della localizzazione dell'ufficio nell'Italia meridionale

31 LUGLIO 1978

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 45

nale, chiede che sia presa in considerazione la città di Bari per il ruolo avanzato che essa svolge nella politica economica comunitaria, specie in rapporto ai collegamenti con il mondo mediterraneo in generale, e orientate in particolare, come è ampiamente attestato dall'annuale manifestazione internazionale della Fiera del Levante.

(4 - 01670)

RISPOSTA. — La Commissione delle Comunità europee nel giugno 1972, su proposta dell'allora Vice presidente onorevole Scarascia-Mugnozza, avviò un programma per l'istituzione di suoi Uffici di informazione negli Stati membri in città diverse dalle capitali (c.d. « antenne »), nell'intento di decentralizzare e diversificare l'azione informativa. In tale quadro venne considerata in primo luogo l'apertura di uffici a Cardiff, Edimburgo, Milano ed in una città, che sarebbe stata definita in un secondo tempo, nell'Italia meridionale.

Il programma non ebbe seguito per difficoltà di bilancio poichè il Consiglio dei ministri della Comunità europea, non vedendovi un interesse prioritario, non ritenne, in linea con una politica generale di contenimento delle spese, di poter concedere i relativi finanziamenti sia per il personale sia per il funzionamento.

Solo nel 1976 e 1977 i modesti finanziamenti concessi dal Consiglio consentirono l'apertura, rispettivamente a Cardiff e ad Edimburgo, di due uffici ai quali la Commissione ritenne di dare la priorità, tenuto conto dei diffusi sentimenti contrari al Mercato Comune nelle opinioni pubbliche di quelle Regioni.

Anche se è da tenere presente che permangono ancora gravi difficoltà finanziarie per la creazione di tali uffici, la decentralizzazione dell'attività di informazione nei grandi Stati membri rimane comunque un obiettivo della Commissione e del Governo italiano. Ciò del resto risulta dal programma di informazione per il 1978, dato che si stanno esaminando nuovamente le possibilità di creare altri uffici regionali in un certo numero di grandi Stati membri. Una maggiore e più capillare divulgazione delle attività comunitarie potrebbe fra l'altro favorire la migliore

e più completa utilizzazione dei vari meccanismi e benefici comunitari evitando così che fondi già stanziati (cito a titolo di esempio i fondi FEOGA) non vengano adeguatamente impiegati.

Quando le difficoltà finanziarie attuali saranno superate e sarà possibile pertanto riprendere in concreto l'esame della questione di uffici regionali in Italia, non si mancherà da parte nostra di ribadire in sede comunitaria l'interesse del nostro Governo per la istituzione di un centro informativo anche nell'Italia meridionale e di segnalare a Bruxelles gli elementi che potrebbero militare in favore della scelta di Bari come sede di un ufficio regionale informativo della Comunità.

*Il Sottosegretario di Stato  
per gli affari esteri*

SANZA

26 giugno 1978

MURMURA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se il Governo italiano ritenga valida una iniziativa politica presso tutti gli Stati sottoscrittori del patto di Helsinki, rivolta a consentire la restituzione in libertà di quanti — per fatti di opinione — sono comunque sottratti per decisioni politiche alla libertà di movimento.

(4 - 01805)

RISPOSTA. — Rispondo per delega del Presidente del Consiglio dei ministri.

La Delegazione italiana alla Riunione di Belgrado sui Seguiti della CSCE non ha mancato di far presente costantemente e nelle forme più efficaci ed opportune le nostre concezioni in merito ai diritti umani ed alle libertà fondamentali. È stato così confermato come per il Governo italiano sia componente necessaria e indispensabile dello sviluppo del processo distensivo una più estesa applicazione del VII Principio (che sancisce il rispetto dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, incluse libertà di pensiero, di coscienza e di religione) ed un maggiore, più concreto impegno per la libera circolazione delle idee e degli individui. È stata al tempo stesso respinta ogni

impostazione che tendesse a disconoscere l'importanza fondamentale che il rispetto di tali valori, recepiti nell'Atto Finale, ha nello sviluppo delle relazioni amichevoli e della cooperazione tra gli Stati.

Va però ricordato che il principio del rispetto dei diritti dell'uomo è diversamente interpretato dai Paesi che ritengono che eventuali azioni interstatuali a tutela di tali diritti trovino il loro limite nel principio della non interferenza nella politica interna di altri Stati.

Il Governo italiano contesta tale impostazione e si adopera in un'azione di convincimento, di stimolo e per quanto possibile di pressione diplomatica affinché siano riconosciuti e rispettati i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali: non ritiene peraltro che iniziative unilaterali possano consentire risultati più soddisfacenti di quanto è stato finora possibile ottenere attraverso l'azione coerente e costante svolta nelle sedi appropriate.

*Il Sottosegretario di Stato  
per gli affari esteri*  
RADI

4 luglio 1978

MURMURA. — *Al Ministro dei trasporti.*  
— I gravi, costanti ritardi dei treni lungo le linee Reggio Calabria-Roma e ritorno impongono una valutazione serena e responsabile onde provvedere, ove ciò sia determinato da obiettive esigenze di traffico, alla modifica degli orari.

(4-01817)

RISPOSTA. — L'impostazione d'orario dei treni a lungo percorso circolanti sulla linea Roma-Napoli-Villa S. Giovanni-Reggio Calabria è sempre particolarmente curata dagli organi competenti ferroviari e la sua definizione, in corrispondenza dell'entrata in vigore di nuovi orari, è il risultato di attenti ed approfonditi esami.

Gli elementi che concorrono all'assetto delle comunicazioni in questione sono molteplici e tutti rivestono carattere di particolare importanza.

Si deve cercare, infatti, di offrire all'utenza adeguate ore di partenza e d'arrivo soprattutto nelle stazioni di estremità, di garantire ai treni la massima velocità commerciale non trascurando, contemporaneamente, i servizi nelle località intermedie, di realizzare idonee coincidenze da e per le linee di diramazione, di assicurare una pronta possibilità di traghettamento ai treni da e per la Sicilia e di offrire una composizione adeguata all'utilizzazione media di ciascun treno.

Tutto ciò, compatibilmente con le esigenze tecniche di circolazione, anche in rapporto ai treni locali e merci.

L'attuale impostazione d'orario sulla linea Roma-Reggio Calabria risponde in maniera adeguata a tutte queste esigenze.

Non va d'altra parte trascurato il fatto che turbative nell'andamento dei convogli possono verificarsi anche in dipendenza di altri fattori, spesso occasionali, come ad esempio le avverse condizioni atmosferiche con ripercussioni negative sulle operazioni di traghettamento, oppure astensioni dal lavoro o manifestazioni di protesta per questioni anche non attinenti al servizio ferroviario.

Data l'intensa circolazione, può accadere, purtroppo, che il ritardo di un solo treno abbia conseguenze negative per un'intera fascia d'orario, coinvolgendo quindi nell'irregolarità dell'andamento anche altri convogli.

La situazione è costantemente controllata dagli organi ferroviari per poter prendere tutte le decisioni atte a rimuovere sia gli inconvenienti che presentano caratteristiche sistematiche che quelli a carattere episodico.

Di quanto sopra viene anche tenuto conto, compatibilmente con le altre esigenze, negli studi per gli aggiornamenti periodici degli orari generali dei treni viaggiatori.

Si assicura, comunque, che l'Azienda ferroviaria continuerà, come per il passato, a seguire attentamente il problema, per adottare ogni possibile provvedimento atto a normalizzare al massimo la circolazione dei treni sulla linea in questione, così come non mancherà di esaminare in dettaglio even-

31 LUGLIO 1978

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 45

tuali segnalazioni su specifici inconvenienti che dovessero in futuro verificarsi.

*Il Ministro dei trasporti e ad interim  
della marina mercantile*

COLOMBO

6 luglio 1978

MURMURA. — *Al Ministro dei trasporti.*  
— Per conoscere quali provvedimenti urgenti si intendono adottare lungo la tratta ferroviaria Vibo-Pizzo-Mileto, ove la natura argillosa del terreno provoca continui cedimenti, soprattutto lungo i viadotti ed i ponti.  
(4 - 01827)

RISPOSTA. — La linea ferroviaria Battipaglia-Reggio Calabria, tra le stazioni di Vibo, Pizzo e Mileto, non presenta particolari problemi di stabilità, salvo che nella tratta compresa tra i Km. 291+710 e 292+040.

Tra le suddette progressive si verificano fenomeni di cedimenti della sede ferroviaria con lievi dissesti ai due ponticelli quivi ricadenti, rispettivamente di luce di metri 2 e di metri 3, dovuti alla natura franosa dei terreni argillosi affioranti nella zona.

L'Azienda delle ferrovie dello Stato ha già programmato interventi per la sistemazione del corpo stradale e dei due manufatti per un importo complessivo di 450 milioni di lire.

*Il Ministro dei trasporti e ad interim  
della marina mercantile*

COLOMBO

6 luglio 1978

PELUSO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave stato in cui versano i centri AIAS calabresi e, in particolare, delle condizioni del personale dipendente, costretto a ripetute manifestazioni di protesta per le inadempienze dei dirigenti degli stessi centri.

Nell'affermativa, l'interrogante chiede di conoscere quale immediato concreto intervento si intende compiere per una normalizzazione della situazione nei centri sud-

detti, sulla base delle proposte unitariamente presentate dai sindacati.

(4 - 00375)

RISPOSTA. — I fattori che hanno contribuito a determinare le difficoltà finanziarie dei Centri AIAS sono principalmente costituiti dagli oneri diretti e riflessi relativi al personale dipendente, nonché dall'alta incidenza negativa dovuta agli interessi corrisposti agli Istituti bancari per anticipazioni di cassa.

Per quanto di competenza di questa Amministrazione, in ordine alla liquidazione delle rette, nonostante i limiti imposti dal finanziamento del relativo capitolo di bilancio, si fa presente che nel corso degli anni 1976 e 1977 è stato determinato il loro aumento in ragione del 40 per cento rispetto all'anno 1975, mentre un ulteriore aumento del 10 per cento è stato fissato a decorrere dal 1° marzo del corrente anno.

Gli oneri relativi al predetto personale sono dipesi soprattutto dal recepimento dell'accordo nazionale della FLO la cui problematica, che richiama quella degli operatori ospedalieri, comporta ovviamente, per una adeguata normalizzazione delle gestioni di cui trattasi, la necessità di soluzioni pubblicistiche nel settore.

*Il Ministro della sanità*  
Tina ANSELMI

5 luglio 1978

PELUSO, TROPEANO, SESTITO, VITALE Giuseppe. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se è a conoscenza del vivo malcontento che regna fra gli iscritti agli ordini e collegi professionali per il mancato aggiornamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria.

In caso affermativo, gli interroganti chiedono di conoscere se è in preparazione uno strumento legislativo che modifichi la legge 1° dicembre 1956, n. 426, che regola la materia, apparendo del tutto inadeguata la misura degli attuali compensi.

31 LUGLIO 1978

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 45

L'emanazione dell'auspicato provvedimento, oltre a rendere giustizia ai consulenti del giudice, perequerebbe i compensi stragiudiziari — fissati di recente, con decreto ministeriale 26 febbraio 1977, per i periti industriali, in lire 5.000 a vacanza oraria — e giudiziari, relegati in lire 700, sempre a vacanza oraria.

(4 - 00985)

RISPOSTA. — Si fa presente che questo Ministero ha da tempo allo studio la disciplina dei compensi ai periti e ai consulenti tecnici e al più presto sarà presentato un disegno di legge in proposito.

Si tratta di una materia particolarmente complessa perchè il problema non è solo quello, certamente urgente, di adeguare gli attuali compensi, chiaramente superati, ma anche quello di individuare criteri di liquidazione più rispondenti degli attuali, quello di incentivare il rapido espletamento dell'incarico e quello, infine, di regolare l'eventuale impugnazione (sia del perito o del consulente tecnico, sia delle parti del processo) contro il provvedimento del giudice che effettua la liquidazione.

Occorre dunque un intervento che non si limiti ad aumentare gli importi attualmente fissati per le vacanze, perchè queste, essendo rapportate solo al titolo di studio del perito e del consulente tecnico ed al tempo impiegato per l'espletamento dell'incarico, da un lato non consentono di tenere conto della specifica qualificazione richiesta e della qualità del lavoro, e dall'altro costituiscono un incentivo a protrarre le operazioni per giustificare un aumento del numero delle vacanze.

È da aggiungere che la più specifica materia del compenso ai periti, che forma oggetto dell'interrogazione, rientra nell'ambito della delega per il nuovo codice di procedura penale e che di essa si è occupata anche l'apposita Commissione ministeriale, che ha proposto una disciplina assai diversa da quella vigente, sostituendo al criterio delle vacanze un sistema tariffario, basato su un decreto ministeriale con la specifica previsione dei diversi compensi spettanti ai periti per le varie operazioni loro richieste.

Questa soluzione consentirebbe di superare gli inconvenienti del sistema a vacanza, senza determinare quell'elevato aumento dei costi che si avrebbe qualora, come è stato proposto (v. la proposta di legge n. 1049/C. Bortoloni e, per la sola materia civile, il disegno di legge n. 905/S, Borghi), venissero adottate anche per i periti e per i consulenti tecnici le tariffe vigenti per i liberi professionisti. Però in proposito lo studio va ancora approfondito, anche perchè le operazioni che possono essere richieste ai periti e ai consulenti tecnici sono le più svariate e non è facile realizzare un tariffario che le comprenda tutte.

*Il Ministro di grazia e giustizia*  
BONIFACIO

26 giugno 1978

PINNA. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Premesso che l'interrogante, fin dalla scorsa legislatura, aveva richiamato l'attenzione del Ministero in ordine allo scempio che vanno subendo, in Sardegna, i beni ambientali e culturali;

rilevato che, tra i beni ambientali, debbono avere riguardo il territorio, il mare, gli stagni, i fiumi che risultano seriamente compromessi dall'alto tasso degli inquinamenti che si vanno estendendo a macchia d'olio; accertato:

che il territorio risulta fortemente compromesso in prossimità dello stagno di Molentargius e di Santa Gilla presso Cagliari per gli scarichi delle acque nere e delle acque industriali da parte della Rumianca;

che, anche per quanto si attiene alla provincia di Oristano, risultano seriamente compromessi gli stagni di Santa Giusta, di Cabras, S'ena Arrubia, Sassu, Mistras;

preso atto, infine, che anche inestimabili testimonianze vanno depauperandosi, quali il portale murario di Vittu Sottu, presso Oristano, e la stessa cinta muraria di Oristano risalente al periodo dei Giudicati,

l'interrogante chiede di conoscere quale azione positiva il Ministro intenda svolgere, di concerto con i Ministeri competenti e la

Regione sarda, per ovviare alle deficienze lamentate.

(4 - 01631)

RISPOSTA. — Ai sensi della legge n. 1497 del 29 giugno 1939, questo Ministero provvede, tramite i propri uffici periferici, alla tutela ed alla salvaguardia delle zone degli stagni delle province di Cagliari e di Oristano dal punto di vista panoramico e paesaggistico.

Ciò premesso, si dà notizia dei provvedimenti adottati o in corso di studio per le zone predette.

Per la provincia di Oristano è in corso di studio l'apposizione del vincolo paesistico sulla zona di S. Giusta e dello Stagno di Oristano.

La zona del Sinis (Comune di Cabras) è già vincolata e nella seduta del 28 luglio 1977 la Commissione provinciale ha deliberato di proporre l'estensione del vincolo a tutto il territorio comunale.

Per il Sinis, inoltre, proposto come zona umida di interesse nazionale dal Ministero degli affari esteri, si è iniziato uno specifico studio territoriale attraverso la campagna di catalogazione.

Nella provincia di Cagliari è in corso di studio il vincolo paesistico della zona di S. Gilla, già sottoposta a salvaguardia relativamente alle località di S. Efisio e S. Iledda.

La zona di Muravera risulta già vincolata dal 1976 e nel 1977 sono stati sottoposti a vincolo anche lo stagno di Molentargius e le zone circostanti ricadenti nei comuni di Cagliari e di Quartu S. Elena.

Per quanto riguarda il portale murario di Vittu Sottu e la stessa cinta muraria di Oristano, il Ministero è stato informato che la Regione autonoma della Sardegna ha stabilito di impegnare una notevole somma per procedere al restauro del centro storico della citata città.

Il Ministero, tramite il proprio ufficio periferico, avrà cura di interessare il sindaco di Oristano per la sollecita realizzazione di detti restauri.

*Il Ministro dei beni culturali e ambientali*  
ANTONIOZZI

30 giugno 1978

PINNA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere:

1) quali provvedimenti siano stati presi in favore della Sardegna in attuazione della legge 28 marzo 1968, n. 479, recante provvidenze a favore della pesca marittima e modifiche alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1457, e 27 luglio 1967, n. 658;

2) quante siano le domande in fase di istruttoria presentate dalla Regione sarda per fruire delle cennate provvidenze.

(4 - 01691)

RISPOSTA. — La legge 28 marzo 1968, n. 479, e le successive leggi modificatrici ed integratrici della stessa, non prevedono interventi suddivisi per Regioni.

Non risulta che la Regione sarda abbia presentato alcuna domanda intesa a fruire delle provvidenze recate dalle leggi sopraindicate, nè d'altra parte una istanza in tal senso potrebbe trovare accoglimento perchè, a termini di legge, possono essere prese in esame solamente le domande presentate da « imprese singole o associate esercenti direttamente l'industria della pesca o il commercio dei prodotti ittici ».

Risulta che, dall'entrata in vigore della legge n. 479 del 1968, le imprese di pesca sarde hanno presentato in totale n. 13 domande così suddivise:

n. 10 per acquisto di attrezzature da pesca e /o per sostituzione di motori su natanti già in esercizio, delle quali una solamente — per la quale è risultato che le opere o gli acquisti sono stati effettivamente eseguiti — è stata ammessa al contributo, che verrà liquidato non appena l'interessato avrà provveduto a fornire la documentazione necessaria;

n. 3 per la costruzione di nuove navi da pesca, delle quali una ammessa al contributo e due da considerare ancora in istruttoria, poichè non sono rientrate tra quelle finora accolte a causa dell'esiguità dei fondi disponibili.

*Il Ministro dei trasporti e ad interim della marina mercantile*

COLOMBO

20 giugno 1978

PINNA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se gli risulti:

che la Regione autonoma della Sardegna, da alcuni anni a questa parte, ha disposto, mediante lavori di bonifica idraulica, il prosciugamento delle paludi antistanti il « mar torto », in località San Giovanni del Sinis (comune di Cabras), onde eliminare gli agenti malarici ed il riprodursi di moscerini, particolarmente fastidiosi, specie nel periodo estivo, per i frequentatori dell'omonima spiaggia;

che recentemente lavori di dragaggio nella peschiera di « Mistras » e nello stagno vengono a riprodurre nella località bonificata numerose pozzanghere in cui ristagnano l'acqua e la melma, ricreando le condizioni per lo sviluppo dei predetti agenti malarici.

In caso affermativo, si chiede se non ritenga urgente un suo intervento, onde stabilire le eventuali responsabilità e, comunque, disporre perchè si eviti il pericolo paventato.

(4 - 01692)

RISPOSTA. — Risulta che nel periodo dal 1970 al 1977 il Centro regionale antimalarico ed anti-insetti presso la Presidenza della Regione autonoma della Sardegna ha effettuato lavori di bonifica nello stagno « Su Pizzinu Mortu » e nella laguna « Pauli Argiolas », operando con una draga. Il predetto Centro ha, inoltre, prelevato sabbia dallo stagno di Mistras per colmare la « Pauli Argiolas ».

Da accertamenti esperiti dall'Ufficio locale marittimo di Torregrande, assistito da un tecnico del comune di Cabras, non risulta siano stati effettuati lavori di dragaggio nella peschiera di Mistras.

D'altra parte, come risulta dalla risposta prot. n. 364 datata 8 maggio 1978 all'interrogazione n. 4 - 01580, lo stagno di Mistras, di cui la peschiera omonima è parte, è accatastato come bene di proprietà privata del signor Antonio Diana e la Capitaneria di porto di Cagliari ha deciso di procedere alla

delimitazione del compendio, ai sensi dell'articolo 32 del codice della navigazione.

*Il Ministro dei trasporti e ad interim della marina mercantile*  
COLOMBO

20 giugno 1978

POLLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere:

in base a quali criteri sono stati emessi il decreto del Presidente della Repubblica n. 960 ed il successivo decreto ministeriale del 5 gennaio 1978 e, in particolare, come si è giunti ad estendere a ben 31 unità doganali l'abilitazione ad operare in materia di prodotti siderurgici e tessili;

se non ritiene che tale abilitazione debba essere estesa anche ad altre dogane, e in particolare a quelle di Cremona, Pavia e Novara;

in base a quali criteri il suo Ministero ha intenzione di realizzare con mezzi propri un autoporto in Novara attraverso un notevole impegno finanziario, quando la maggior parte delle sedi sono ospitate presso terzi e quando all'arredamento ed ai servizi delle stesse provvedono enti locali che, in tal modo, sopportano oneri non indifferenti;

se si tratta di un'iniziativa isolata o se si ipotizza un piano organico di intervento in tal senso, nel qual caso si chiede di conoscerne le linee, le finalità e gli oneri relativi.

(4 - 01713)

RISPOSTA. — In presenza di consistenti turbative nelle regole del commercio internazionale di prodotti tessili e siderurgici causate da ricorso più o meno palese a forme di *dumping*, da parte di alcuni paesi extracomunitari, la Commissione delle Comunità europee ha fissato una serie di prezzi di riferimento, da utilizzare come parametri, nell'intento di fornire indicazioni non alterate circa l'andamento del mercato dei prodotti in questione.

Poichè spetta alle dogane, all'atto dell'importazione di prodotti controllati, rilevare l'eventuale differenza in meno tra il prezzo di riferimento stabilito dalle autorità comu-

nitare ed il prezzo risultante dalla documentazione commerciale, l'Amministrazione ha ritenuto di avvalersi della straordinaria facoltà prevista dall'articolo 9-bis del vigente testo unico sulle leggi doganali e di concentrare solo presso alcune dogane la importazione di alcuni prodotti dei settori in esame (decreto ministeriale 5 gennaio 1978). Ciò, nella considerazione che tale accentramento consentisse, attraverso la specializzazione tecnico-merceologica dei controlli, un costante approfondito esame della documentazione relativa ai prodotti in questione, volto ad evitare possibili frodi.

Successivamente anche per effetto della collaborazione con l'Amministrazione finanziaria offerta da enti economici ed associazioni di categoria, ai fini di un'adeguata sorveglianza, si è reso possibile ampliare, attraverso l'emanazione di altri provvedimenti, il numero degli uffici doganali abilitati a compiere operazioni di importazione di prodotti siderurgici e tessili (decreti ministeriali 21 gennaio e 10 marzo 1978).

D'altra parte il fermo convincimento dell'opportunità di adottare i provvedimenti in argomento e la necessità di non vanificare i risultati a cui essi sono finalizzati, non hanno consentito l'estensione, oltre certi limiti, del numero delle dogane abilitate a compiere importazioni dei prodotti in argomento.

Ciò peraltro non significa che siano state ignorate o trascurate considerazioni di carattere economico e sociale che, come per altre dogane escluse, certamente militano a favore di quelle a cui ella fa riferimento.

Ai fini, comunque, di una serena ed obiettiva valutazione del problema sembra elemento della massima importanza tener presente che trattasi di provvedimenti del tutto eccezionali e soprattutto limitati nel tempo, essendo per loro stessa natura e finalità destinati a permanere per il periodo strettamente necessario a rimuovere le cause che ne hanno consigliato l'adozione.

Per quanto riguarda, poi, la seconda parte dell'interrogazione si fa presente che la iniziativa di questo Ministero di realizzare, con mezzi propri, una nuova sede per la dogana di Novara si inquadra nella riconosciuta esigenza di procedere ad un graduale am-

modernamento delle strutture doganali con finanziamento pubblico le cui linee di sviluppo peraltro non sono state ancora fissate.

Per la realizzazione in questione esiste, invece, un impegno degli Istituti di previdenza che si sono dichiarati disponibili per il relativo finanziamento che consiste nella concessione di un adeguato mutuo ammortizzabile in nove annualità da parte della Direzione generale del demanio.

*Il Ministro delle finanze*  
MALFATTI

3 luglio 1978

ROMEO, BERNARDINI, CONTERNO DEGLI ABBATI Anna Maria, CAZZATO, MIRAGLIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza della situazione esistente nel Liceo artistico di Taranto, dove da alcuni anni si verificano fatti di estrema gravità (ultimo l'episodio gravissimo dell'espulsione di due docenti dalla riunione per l'adozione dei libri di testo), che sono stati oggetto di un recente esposto-denuncia da parte del sindacato-scuola CGIL al provveditore agli studi di Taranto.

Risulta agli interroganti che il suddetto provveditore ha trasmesso la pratica all'Ispettorato dell'istruzione artistica, al quale è anche pervenuta più ampia documentazione sugli stessi fatti inviata direttamente dal sindacato.

Gli interroganti chiedono pertanto di sapere:

1) per quali ragioni, a tutt'oggi, non si è ancora conclusa l'ispezione straordinaria sulla gestione dei beni mobili, a suo tempo richiesta con motivazione di urgenza dal consiglio di amministrazione, e in corso dal 4 febbraio 1975, da parte della sede provinciale della Ragioneria dello Stato di Taranto;

2) se il Ministro non ravvisi incompatibilità fra gli esiti della vertenza sorta a seguito di notizie pubblicate sul quotidiano locale « Il Corriere del giorno », riguardanti fatti accaduti al Liceo artistico, la sentenza n. 134 del Tribunale di Taranto, confermata

in appello, e gli incarichi affidati all'attuale preside dell'Istituto.

Gli interroganti, nel porre in evidenza che la lungaggine dell'attività ispettiva ed i fatti denunciati dal sindacato con lettera n. 10/007/78 del 10 gennaio 1978 a cui hanno fatto seguito in questi giorni atti di intolleranza nei confronti di alcuni docenti, hanno creato una situazione di disagio nell'ambiente scolastico e cittadino, nonché la paralisi del Consiglio d'Istituto, chiedono, infine, di conoscere quali provvedimenti il Ministro intende adottare al fine di far rientrare rapidamente nella normalità il funzionamento dell'Istituto.

(4 - 01760)

RISPOSTA. — A seguito dell'esposto-denuncia del sindacato scuola CGIL di Taranto sulla situazione di quel Liceo artistico, è stata disposta una ispezione ministeriale con lo scopo di accertare scrupolosamente tutti i fatti e poter, di conseguenza, intervenire per eliminare le cause dell'attuale clima di tensione nell'interesse degli allievi, delle loro famiglie e dei lavoratori tutti della scuola.

Ciò premesso e in relazione ai fatti di cui è cenno nell'interrogazione si fa presente quanto segue.

Il 4 marzo 1978, durante la riunione del collegio dei docenti per l'adozione dei libri di testo, si presentarono, per prendervi parte, anche due professori che, in quel periodo, erano assenti dal servizio per motivi di salute l'uno e di famiglia l'altro. Per questo motivo e anche perchè uno dei due era regolarmente sostituito da un supplente (presente alla riunione), furono invitati dal Preside ad allontanarsi. Di fronte al loro rifiuto, e confortato dal consenso unanime degli altri docenti, il preside decise di rinviare la seduta.

Per quanto riguarda la gestione dei beni mobili, il Consiglio di amministrazione *pro tempore*, il 30 dicembre 1974, nel dubbio che la contabilità inventariale non fosse tenuta secondo le disposizioni di legge, fece una richiesta di ispezione al Ministero del tesoro, che delegò la Ragioneria provinciale dello Stato di Taranto ad eseguire la rico-

gnizione dei detti beni. Al termine di tale operazione e della compilazione del modello 99 C G, nella riunione indetta dal Preside fra le parti, presente ovviamente il funzionario della Ragioneria medesima che aveva seguito tutte le fasi della detta ricognizione, il Presidente del Consiglio di amministrazione ritenne di non sottoscrivere i modelli stessi.

Per quanto riguarda i fatti di cui al punto 2) il Ministero esaminerà la situazione sulla base delle risultanze dell'ispezione.

*Il Sottosegretario di Stato  
per la pubblica istruzione*

ARMATO

10 luglio 1978

SIGNORI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che 45 operaie dipendenti dal reparto confezioni della società « Val-Conf » di Grosseto dal 1° ottobre 1976 sono state poste in cassa integrazione;

che la cassa integrazione è scaduta il 4 aprile 1977 e, a tutt'oggi, non è stata ancora concessa la proroga richiesta della cassa stessa;

che, pertanto, le operaie suddette si trovano senza lavoro e senza cassa integrazione e, ovviamente, in gravi condizioni economiche unitamente alle loro famiglie;

che la società « Fiorental » di Empoli non sembra intenzionata a rispettare l'accordo sottoscritto in forza del quale si impegnavano a subentrare alla società « Val-Conf » garantendo i livelli di occupazione;

che questo stato di cose grave e preoccupante, che fa seguito alla recente chiusura del calzaturificio « Kent » di Castel del Piano, rappresenta un ulteriore colpo all'occupazione femminile ed alla debole economia della provincia di Grosseto,

l'interrogante domanda quali iniziative urgenti si intendono assumere per garantire la ripresa produttiva del reparto confezioni della società « Val-Conf » e, con essa, l'occupazione operaia restituendo tranquillità a 45 famiglie ed eliminando, così, il compren-

31 LUGLIO 1978

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 45

sibile e diffuso stato di profondo malcontento esistente fra le stesse.

(4 - 01174)

RISPOSTA. — Si informa la signoria vostra onorevole che la situazione, determinatasi a seguito della chiusura del reparto pantaloni della ditta Val-Conf di Grosseto, è stata oggetto di laboriose trattative dirette a garantire l'occupazione delle 45 lavoratrici licenziate.

Nonostante l'impegno del dirigente dell'ufficio provinciale del lavoro e delle autorità regionali e locali, non è stato possibile concretizzare alcuna delle iniziative promozionali di attività sostitutive.

Tuttavia, su interessamento del predetto ufficio del lavoro, la quasi totalità delle lavoratrici interessate è stata riavviata al lavoro presso altre aziende.

*Il Ministro del lavoro  
e della previdenza sociale*

SCOTTI

28 giugno 1978

VIGNOLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali sono i provvedimenti che si intendono adottare per

« riaprire » al più presto i Pensionati per studenti dell'Università di Napoli, che da anni sono « chiusi » nonostante i gravissimi disagi che ciò provoca per migliaia di studenti meridionali, certamente afflitti da grosse difficoltà economiche.

(4 - 01798)

RISPOSTA. — Le due Case dello studente di cui attualmente dispone l'Opera universitaria dell'Università di Napoli — la « G. Miranda » in Napoli e la « G. Medici » in Portici — furono chiuse con ordinanza commissariale in vista della loro ristrutturazione.

Entrambe riapriranno con l'inizio del prossimo anno accademico e la « G. Miranda » avrà una maggiore ricettività, passando da 180 a 300 posti.

Trattative sono, inoltre, in corso per l'acquisto dell'Hotel Stadio — nella zona Fuorigrotta nei pressi della facoltà di ingegneria — acquisto che consentirà la disponibilità di circa 200 posti letto. Si spera di concludere entro breve tempo in modo da avere la disponibilità dei posti per l'inizio del prossimo anno accademico.

*Il Ministro della pubblica istruzione*

PEDINI

10 luglio 1978